

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2002

**che organizza un esperimento temporaneo riguardante l'aumento del peso massimo ammesso per un lotto di talune sementi di piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio**

[notificata con il numero C(2002) 2078]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/454/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/64/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13 bis,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 66/401/CEE stabilisce che, all'atto dell'esame delle sementi, ogni lotto non deve superare un determinato peso massimo.
- (2) Data l'evoluzione dei sistemi di commercializzazione delle sementi e in particolare dei metodi di trasporto delle stesse, compresa la spedizione alla rinfusa, si rende opportuno aumentare il peso massimo prescritto per lotto di sementi di graminacee.
- (3) La prassi internazionale attuale, ossia l'esperimento derogatorio sulle dimensioni massime delle partite di sementi di graminacee, adottato dal Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici il 28 settembre 2000, e l'esperimento sulle dimensioni delle partite di sementi di piante erbacee, approvato alla riunione ordinaria dell'Associazione internazionale per l'esame delle sementi il 21 giugno 2001, autorizza il ricorso a procedimenti intesi ad aumentare il peso massimo di un lotto di talune specie, comprese le graminacee.
- (4) Occorre pertanto organizzare, a condizioni specifiche, un esperimento temporaneo per quanto riguarda l'aumento del peso massimo di un lotto di graminacee.

- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Lo scopo della presente decisione è organizzare un esperimento temporaneo a livello comunitario, in conformità delle condizioni stabilite nell'allegato, al fine di valutare se il peso massimo di un lotto, indicato nell'allegato III della direttiva 66/401/CEE, possa essere aumentato per le sementi della categoria «sementi certificate» delle specie di graminacee elencate all'articolo 2 della stessa direttiva.

*Articolo 2*

1. Tutti gli Stati membri possono partecipare all'esperimento.
2. Gli Stati membri che decidono di partecipare all'esperimento ne informano la Commissione.
3. Con effetto a partire dalla data in cui ne ha informato la Commissione a norma del paragrafo 2, lo Stato membro è esonerato, ai fini dell'esperimento, dall'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 66/401/CEE, riguardo al peso massimo di un lotto di specie di graminacee elencate nella colonna 2 dell'allegato III per le specie elencate nella colonna 1 sotto il titolo «Gramineae». Si applica in tal caso il peso massimo di 25 tonnellate e, oltre alle condizioni della direttiva 66/401/CEE, si devono rispettare le condizioni stabilite nell'allegato della presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

<sup>(2)</sup> GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 60.

*Articolo 3*

L'esperimento termina il 1° giugno 2003. Gli Stati membri possono tuttavia decidere di ritirarsi dall'esperimento a una data anteriore.

*Articolo 4*

Gli Stati membri presentano alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sulle risultanze dell'esperimento entro il 30 novembre 2002 e il 31 marzo 2003.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2002.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO*

Le condizioni di cui all'articolo 1 sono le seguenti:

- a) un test di eterogeneità viene effettuato su ogni partita e la partita deve soddisfare la condizione di omogeneità;
  - b) l'etichetta ufficiale prescritta dalla direttiva 66/401/CEE reca, dopo i termini «Normativa CE», il numero della presente decisione;
  - c) se uno Stato membro partecipa ad un esperimento, i campioni forniti da detto Stato membro per le prove comparate comunitarie provengono da partite di sementi certificate ufficialmente alle condizioni dell'esperimento;
  - d) l'esperimento è sorvegliato dall'autorità competente per la certificazione delle sementi.
-